Pubblicato il 23/06/2026

N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C. B., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento,

previa sospensione ovvero previa l'adozione di altra misura cautelare,

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Chieti in data 17/07/2025, notificato in data 27/07/2025, avente a oggetto decreto di rigetto al rilascio del documento di viaggio in formato elettronico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha adito l'intestato Tribunale per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto in data 17/07/2025 con cui il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato il rilascio del documento di viaggio in formato elettronico.

2.- In punto di fatto il ricorrente deduce:

- di essere cittadino nigeriano, affetto da una patologia già risultata letale per il padre a causa dell'indisponibilità di cure adeguate nel proprio Paese;
- di essere scappato dal proprio Paese d'origine e di essersi rifugiato in Tunisia dove, tuttavia, veniva venduto a un gruppo criminale locale che lo sequestrava e lo riduceva in schiavitù;
- che riusciva a scappare dalla Tunisia e a raggiungere l'Italia dove in data 04/06/2024 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona gli riconosceva la protezione sussidiaria;
- che in data in data 16/06/2025 presentava istanza per l'aggiornamento del permesso di soggiorno e contestuale rilascio del titolo di viaggio ai sensi dell'art. 24 del D. L.gs. n.251/2007, stante l'impossibilità di ottenere il passaporto dal proprio Paese d'origine motivata sulla base delle seguenti ragioni: timore, in caso di rientro in Nigeria o di contatto con le autorità diplomatiche nigeriane, di subire gravi violazioni dei diritti umani, trattamenti inumani o degradanti, torture o pene capitali; condizione di vulnerabilità personale, legata alla patologia documentata, alla condizione di orfano e all'assenza di riferimenti

familiari in patria; rischio concreto di rivittimizzazione e ritorsioni, proprio in quanto vittima di tratta.

- l'Amministrazione resistente, con il provvedimento impugnato, negava la richiesta di rilascio del documento di viaggio in ragione del fatto che il richiedente non avesse dimostrato le "*fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza*" come prescritte dall'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 251/2007.

3.- Il gravame è affidato alla denuncia di un'unica articolata censura con cui si deduce:

"*1.- Violazione falsa applicazione direttiva 2004/83/CE art. 25 Violazione del diritto alla circolazione art. 16 Costituzione Violazione falsa applicazione art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 Eccesso di potere carenza di istruttoria e di motivazione – difetto di ragionevolezza – erronea presupposizione – travisamento*".

Secondo la tesi del ricorrente alla base della richiesta di rilascio del titolo di viaggio allo straniero che beneficia della protezione sussidiaria vi sarebbe l'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale. Nel caso di specie l'impossibilità richiesta dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 discende direttamente dalle motivazioni poste alla base del riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero la condizione del richiedente quale conclamata vittima di tratta di esseri umani, nonché da tutte le altre ragioni adeguatamente rappresentate all'Amministrazione in sede di presentazione dell'istanza.

4.- In data 06/11/2025 si è costituita in resistenza al ricorso, con atto di mera forma, l'Amministrazione intimata che, successivamente, ha depositato agli atti di causa documenti e una relazione difensiva con cui ha contestato sia

l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.

4.- Con ordinanza cautelare n. 213/2025 del 17/11/2025, questo Tribunale, ritenendo il ricorso sostenuto dal necessario *fumus boni iuris*, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato e ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 febbraio 2026.

5.- Con successiva ordinanza collegiale n. 106/2026 del 05/03/2026 questo Tribunale, vista la memoria in data 26/02/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che nonostante il decorso del termine e la formale intimazione a mezzo diffida la resistente non aveva provveduto al riesame, ha richiesto all'Amministrazione chiarimenti in ordine allo stato del procedimento di riesame nel termine perentorio di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, e ha rinviato per la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 12 giugno 2026.

6.- In prossimità dell'udienza di trattazione di merito parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha evidenziato l'ulteriore inerzia serbata dall'Amministrazione, anche a fronte del chiaro ordine giudiziale impartito, e si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

7.- All'udienza pubblica del 12 giugno 2026, sentito il procuratore di parte ricorrente presente, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.

8.- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

8.1.- Deve premettersi che l'art. 24, co. 2, D. Lgs. 25/2007 prevede il diritto dei titolari di protezione sussidiaria ad ottenere il rilascio di un titolo di viaggio

qualora sussistano "*fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza*".

Sulla base dei principi giurisprudenziali formatisi in materia (cfr.T.A.R. Lazio, ordinanza 13/04/2023 n. 2010), a cui il Collegio intende aderire e dare continuità, "*la disposizione di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007 rientri nell'impossibilità di "chiedere" il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza anche l'impossibilità di ottenere tale documento per problematiche burocratiche di rilascio (cfr. CdS sez. III 13.07.2022 n. 5947, T.A.R. Lombardia-Milano Sez. III, Sent., 10-03-2021, n. 621; Cons. Stato, Ord. n. 3552/2018; T.A.R. Sardegna-Cagliari, Sent. n. 133/2021);*

che, più in particolare, è stato affermato dal CGA nella sentenza n. 1269 del 19 dicembre 2022 che:

"- l'impossibilità di ottenere il passaporto va intesa nel senso di comprendere sia il caso in cui lo straniero venga esposto a gravi rischi per la propria incolumità in ragione e del "rientro" nel proprio paese e del "contatto", tramite in ipotesi la stessa richiesta di passaporto, con le autorità del proprio Paese, sia il caso in cui si frappongano insuperabili difficoltà burocratiche; -l'onere probatorio a carico dello straniero, pur sussistente, non può pregiudizialmente intendersi in senso stretto e rigoroso, attesa la condizione di debolezza che, pure sotto questo profilo, potrebbe caratterizzare la situazione concreta del soggetto beneficiario di protezione, eccezionalmente anche giustificando un suo motivato sollecito, ad ulteriore rivolo dei contenuti della stessa protezione, di un qualche, sempre che possibile, soccorso istruttorio da parte delle autorità italiane; lo straniero tuttavia rimane in ogni caso sempre tenuto ad articolare e rappresentare le "fondate ragioni" che non gli consentirebbero di chiedere o di ottenere il passaporto;".

Ancora più recentemente il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1561/2026, ha avuto cura di rimarcare "*che la condizione di titolare di protezione*

sussidiaria e la volontà di non avere contatti con il proprio Paese costituivano di per sé plausibili ragioni per il ricorrente per richiedere il DVE, mentre la motivazione del diniego - con la quale l'amministrazione ha ritenuto non sussistere ragioni idonee a giustificare il rifiuto di contattare le autorità consolari - finisce per rimettere in discussione i presupposti fondanti il riconoscimento dello status di rifugiato del ricorrente".

8.2.- Orbene applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie rileva il Collegio che il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ed il "pregresso" riconoscimento del titolo di viaggio in favore del ricorrente avrebbero dovuto imporre alla pubblica amministrazione un più approfondito scrutinio sulle ragioni ritenute dall'esponente ostative rispetto alla formulazione di una apposita istanza presso la rappresentanza diplomatica del paese di origine in Italia.

Come già rilevato da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n.213/2025, rimasta priva di appello, "*il ricorrente ha rappresentato l'impossibilità di recarsi presso le autorità consolari dello Stato di origine per il timore, in caso di rientro in Nigeria o di contatto con le autorità diplomatiche nigeriane, di subire gravi violazioni dei diritti umani, trattamenti inumani o degradanti, torture o pene capitali, allegando circostanze che paiono compatibili con lo status di protezione sussidiaria riconosciuto dalla competente Commissione Territoriale e sufficienti ad integrare il disposto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 251/2007*".

9.- In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso è fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con conseguente obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla istanza del ricorrente sulla base dei principi affermati in decisione.

10.- Le spese di giudizio seguono, come per legge, l'ordinario criterio della soccombenza, tenuto conto anche della condotta processuale tenuta

dall'Amministrazione che si è resa inadempiente per ben due volte all'ordine giudiziale impartito, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che sono liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giovanni Giardino	**Paolo Passoni**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.